

---

## SEZIONE I

---

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2016, n. 23

**Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i bis), n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 8/2006 ed il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R, hanno mostrato alcune difficoltà attuative che rendono opportuna, a tutela degli operatori di settore e di quelle strutture in via di adeguamento che rivestono un ruolo di presidio sociale e di salute per l'intera comunità, una proroga di alcuni mesi del termine entro cui le piscine devono adeguarsi alle disposizioni contenute nella normativa citata;

Approva la presente legge

Art. 1

Norme transitorie.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:

“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 marzo 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 01.03.2016.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 febbraio 2016, n. 71

**Proponenti:**

**Consiglieri** Scaramelli, Marras, Stella, Mugnai.

**Assegnata** alla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 25 febbraio 2016

**Approvata** in data 1<sup>o</sup> marzo 2016

**Divenuta** legge regionale 22/2016 (atti del Consiglio)

---

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

---

## SEZIONE III

---

### COMMISSARI REGIONALI

#### - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
10 marzo 2016, n. 7

**L. 228/2012 - art. 1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.**